



COMUNE DI BEINASCO

Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 - fax 0113989382

[Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

Servizio Ambiente e Decoro Urbano

ORDINANZA N. 1

li, 30/03/2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI COLOMBI, AL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO E A MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DEI COLOMBI.

IL SINDACO

Premesso:

- che la presenza di piccioni allo stato libero sul territorio cittadino può costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione di malattie infettive e parassitarie all'uomo ed agli animali domestici, per il degrado dei degli edifici e monumenti nonché per evidenti problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e di marciapiedi;
- che l'aumento dei volatili è riconducibile all'abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentando, di fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;
- che la disponibilità di cibo e di numerosi siti di nidificazione, in particolare di quelli ricavati all'interno di edifici in stato di abbandono, la presenza di sporgenze e di posatoi di vario genere, di aperture nelle pareti, favoriscono lo sviluppo riproduttivo incontrollato dei colombi.
- la presenza di deiezioni reca grave pregiudizio e degrado all'ambiente ed al decoro urbano rappresentato dalla presenza di escrementi su monumenti ed immobili pubblici e privati, e costi per le operazioni di pulizia e manutenzione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2008, n. 46-9713, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 09/10/2008, ed il documento "Linee guida per la

gestione del “colombo in città” approvato dalla stessa D.G.R., con il quale si affronta la gestione del “colombo in città”, aggiornando le conoscenze in campo normativo e gestionale riguardanti non solo l’ambito urbano, ma anche quello rurale, analizzando gli aspetti di interesse sanitario, i rischi ed i danni derivanti da sovrappopolazione del colombo;

Ritenuto necessario ed urgente adottare interventi utili al controllo, in ambito cittadino, della riproduzione del “colombo di città” al fine di stabilizzare la popolazione residente ad un numero di esemplari a densità compatibile con la tutela dell’igiene urbana, con la prevenzione dei danni alle cose ed ai monumenti eliminare il pericolo di possibili trasmissioni di malattie infettive e con la riduzione dei disagi, di vario genere, lamentati dai cittadini e riconducibili alla presenza dei colombi;

Visti:

- l’art. 50, e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/10/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;
- l’Art. 32 della Legge n. 833 del 23.12.1978 “ Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale” le competenze per l’emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica;
- la D.G.R. Piemonte n. 46-9713 del 30/09/2008;
- la nota della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. 32979/DA2003 del 13/10/2008;

VIETA

A chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i colombi urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico gramaglie, scarti ed avanzi alimentari;

ORDINA

a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi:

- di provvedere, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano;
- di provvedere, mediante apposizioni e/o schermatura di griglie o reti a maglie sottili, all’immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i colombi possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
- di impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori in plastica non cruenti sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.);

AVVERTE CHE

I contravventori alle disposizioni impartite con la presente ordinanza sono puniti ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con la sanzione amministrativa di € 25,00ad € 500,00.

DISPONE

che dell'ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, è il Comando di Polizia Locale;

che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio;

- l'invio di copia del presente provvedimento a:
- Comando di Polizia Locale di Beinasco;
- ASL TO3 di Rivoli - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
- Provincia di Torino - Servizio Agricoltura - Servizio Fauna-Flora-Parchi e Aree Protette;
- Regione Piemonte – Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti;
- Prefettura di Torino;

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato;

I Il Direttore di Settore
Piero Beltramino

IL Dirigente
Gaetano Chiantia

PB/SV/cm

IL SINDACO
PIAZZA Maurizio
Firmato in originale